

Protocollo n. 454298 r. 13. 13  
Servizio MD7

Torino, 28 SET. 2009

- All' A.T.G.V.I. - Associazione Tutela  
Guardie Volontarie d'Italia  
c.a. Presidente Alessandro  
Tuberga  
Via Rivara, 13  
10098 - RIVOLI (TO)
- e p.c. Presidente della Provincia di  
Torino  
Via Maria Vittoria, 12  
10121 - TORINO (TO)
- e p.c. Ministero dell' Interno  
Divisione P.A.S.  
Dott. Valter Crudo  
Via Cesare Balbo, 39  
00184 - ROMA
- e p.c. Questura di Torino  
Ufficio P.A.S.  
C.so Vinzaglio, 10  
10121 - TORINO (TO)

**OGGETTO:** Termini di rilascio titoli di polizia ex art. 138 TULPS, ovvero legge 157/1992 articolo 27 comma 1 lettera b - legge 14 maggio 2005 n° 80 articolo 6 bis.

A riscontro della nota di codesta Associazione, prot. n° 43/09/AT, pari oggetto, si espone quanto segue.

L'articolo 163 del D.Lgs n° 112/1998 ha disposto il trasferimento alle Province della funzione inerente il riconoscimento delle nomine a guardia giurata per i volontari delle Associazioni venatorie, piscatorie, agricole e di protezione ambientale.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 294-93563/2003 del



SERVIZIO TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale - [www.provincia.torino.it](http://www.provincia.torino.it)



15/07/2003 è stato approvato il "Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca".

Lo scrivente Servizio opera pertanto, nell'ambito dell'argomento *de quo*, applicando le disposizioni di legge e le disposizioni regolamentari appena citate.

In particolare la concessione del titolo di guardia giurata è soggetta anche ad una valutazione circa il possesso di requisiti comportamentali.

I predetti requisiti non si discostano da quelli, previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S., il cui possesso è richiesto per le autorizzazioni di polizia; ed anche se, sullo specifico argomento, è intervenuta la Corte Costituzionale che ha indirizzato la valutazione della condotta su condizioni obbiettive meno rigorose, uniformandone la valutazione alla buona condotta prevista per l'accesso ai corpi di polizia e ponendone a carico dell'amministrazione procedente l'onere dell'accertamento, permane, a tutt'oggi, l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di poter acquisire direttamente tutti i dati necessari all'istruttoria del procedimento in oggetto.

Si rinvia, a tale proposito alla circolare del Ministero dell'Interno n° 559/C17634.12982 del 02/11/1996, facente seguito ai citati orientamenti della Corte Costituzionale, in base alla quale sussistono varie cause ostative alla possidenza del requisito della buona condotta desumibili solo da informazioni in possesso delle forze di polizia (e quindi non semplicemente annoverabili nelle iscrizioni del casellario giudiziale previste dall'art. 686 C.P.P.).

Stante, a tutt'oggi, la non consultabilità diretta dell'Amministrazione Provinciale alla banca dati delle forze di polizia lo scrivente Servizio procede, conformemente all'art. 3, comma 4, del "Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca", il quale prevede che: "La richiesta, con allegata la prevista documentazione, deve essere inoltrata alla Provincia tramite i Commissariati o le Stazioni C.C. competenti per territorio sulla residenza o sul domicilio del soggetto proposto, i quali si faranno carico di eventuali comunicazioni utili per l'accertamento del requisito di buona condotta necessario per il riconoscimento della qualifica di G.G.V."

L'inoltro delle istanze per il riconoscimento a guardia particolare giurata direttamente allo scrivente Servizio comporterebbe comunque la trasmissione, ad opera della Provincia, della pratica ai Commissariati o Stazioni C.C. competenti per territorio, con contestuale sospensione dei termini del procedimento in attesa del riscontro in merito; senza peraltro ridurre ma anzi incrementare, stante il nuovo passaggio a ritroso, le consuete tempistiche.

Peraltro, e per inciso, si informa che già con nota del 24/04/2001, Prot. n° 95504, indirizzata al Prefetto e, per conoscenza, al Questore ed al Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, il Presidente della Provincia informava del fatto che era stata formulata, per il tramite dell'Unione delle Province Piemontesi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di



della Fauna e della Flora.”.

Le due appena citate deliberazioni sono ad oggi, oltre che pienamente vigenti, anche le uniche fonti di norme legittimamente riferibili all'operato in questione.

La deliberazione n° 243/2002, in particolare, prevede, all'allegato A.3, le fasi, l'unità organizzativa responsabile e la tempistica (espressa in giorni) del procedimento per il "Riconoscimento delle nomine a guardia particolare giurata delle Guardie Volontarie delle Associazioni venatorie e di protezione ambientale – art 163 D.L.vo 112/98"; in base ad esso si definiscono, nella prima fase dell'iter procedimentale, due percorsi alternativi:

- percorso 1 – che consiste nel rivolgere l'istanza allo scrivente Servizio provinciale, il quale provvederà a trasmetterla alle competenti forze di polizia, per le relative informative;
- percorso 2 – che consiste nel rivolgere l'istanza direttamente alle forze di polizia competenti (Commissariati o Stazioni C.C. competenti per territorio) che, una volta istruite le relative informative, provvederanno, tramite la Questura, a trasmettere l'istanza allo scrivente Servizio provinciale.

Per il percorso 1 il citato allegato A.3 prevede una tempistica di 15 gg. per la trasmissione dell'istanza alle competenti forze di polizia; dopodichè dispone che i termini del procedimento siano sospesi in attesa della ricezione delle informative e non stabilisce un termine massimo di sospensione (conformemente, peraltro, al disposto dell'art. 4, 3° comma, lett. b), del regolamento approvato con la citata deliberazione n° 289 del 1992 che stabiliva la disciplina generale in materia).

Per il percorso 2 il citato allegato A.3 non prevede alcuna tempistica perché, molto semplicemente, trattandosi di amministrazione provinciale, la istruttoria della pratica decorre dal momento della ricezione delle informative di polizia.

Ciò detto, le successive fasi dell'iter procedimentale si unificano (sia per l'istanza rivolta secondo l'uno sia per quella rivolta secondo l'altro dei percorsi sopracitati) e prevedono per l'istruttoria della pratica e per tutte le fasi successive, fino al rilascio dell'attestazione a guardia particolare giurata ed alla comunicazione all'Associazione richiedente, complessivamente altri 45 gg. dal momento del ricevimento delle attese informative di polizia.

Tale tempistica può essere condizionata solamente nel caso di ricevimento di istanza irregolare e/o di documentazione incompleta, come previsto dall'art. 4 del "Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca" – approvato con D.C.P. n° 294-93563/2003 del 15/07/2003, il quale prevede che, qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, in applicazione dell'art. 4, 4° comma, del



SERVIZIO TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale - www.provincia.torino.it



regolamento approvato con la precitata deliberazione n° 289/1992, comunica al richiedente le cause di irregolarità o incompletezza; in tale caso il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolare e completa.

Quanto sopra esplicitato si riferisce al quadro teorico di riferimento.

In concreto, sotto il profilo fattuale, a tutt'oggi, la tempistica di definizione del procedimento (definizione che avviene al momento della pervenuta conoscenza, da parte dei richiedenti, dell'esito del provvedimento, a cui segue, in caso di accoglimento, la consegna dell'attestazione a guardia particola giurata) si realizza, di norma, entro i 15 gg. lavorativi dalla data di protocollazione delle ricevute informative di polizia (fatte salve le eventuali sospensive, non riconducibili alla struttura provinciale, dovute ad irregolarità o incompletezza dell'istanza).

Quindi trattasi di una tempistica ampiamente al di sotto del termine previsto dai dispositivi effettivamente applicabili.

Per concludere si precisa infine che, nell'ottica di un costante processo di miglioramento del servizio e di riduzione dei tempi di attesa del cittadino nel suo rapporto con l'apparato della Pubblica Amministrazione, è allo studio, con il supporto dell'Avvocatura provinciale, una modalità di recepimento delle informative di polizia che adotti un meccanismo simile a quello del silenzio assenso, decorso un congruo termine di tempo.

Con osservanza.

Il Dirigente del Servizio  
Tutela della Fauna e della Flora  
Dott. Gianfranco Righero